

Causa n. 12869/2013 R.G.

Successivamente oggi 2.7.2014 innanzi alla Dr.ssa [redacted] sono comparsi l'Avv. Cagossi per tutti gli attori, nonché gli Avv. [redacted] per la banca convenuta.

L'Avv. Ghigi ribadisce l'inammissibilità delle produzioni avversarie con terza memoria ex art. 183 c.p.c. perché tardivi siccome a prova diretta, l'Avv. [redacted] contesta e ribadisce i rilievi di cui alla scorsa udienza.

L'Avv. [redacted] chiede inoltre la revoca dell'ordine di esibizione perché inerente a docc. già prodotti, tempestivamente o tardivamente, da controparte e perché non individua i conti correnti di riferimento: chiede inoltre la revoca della ctu perché su questioni giuridiche.

L'Avv. [redacted] contesta.

L'Avv. [redacted] chiede che nel quesito sub F) venga specificato che il ctu accerti il reale TEG tenendo conto di tutti i costi pattuiti e/o applicati in relazione alla L. 24/2001 e all'art. 644 c.p., comprese tutte le spese connesse all'erogazione del credito, tasse e imposte escluse.

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra,

ribadito il proprio ordine ex art. 210 c.p.c.

ritenuto che le produzioni di parte attrice con terza memoria ex art. 183 c.p.c. non sono da valutarsi tardive nella misura in cui di esse si sia tenuto conto nelle perizie di parte *ab origine* prodotte; dispone che il ctu tenga conto della documentazione prodotta con terza memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice nei limiti detti.

Ribadito il quesito come formulato con ordinanza 9.6.2014 e integrato il medesimo esclusivamente con riferimento ai numeri di conto e precisamente: nn. 906028 [redacted], 90003 [redacted], 900032 [redacted] e 90603 [redacted] e relative aperture di credito.

E' pure presente il nominato ctu che si qualifica:

[redacted] Nicola n. San Severo (FG) 1.8.1967 con studio in Bologna via [redacted] n. 73, commercialista libero professionista.

Al ctu viene formulato il quesito di cui a ordinanza 9.6.2014 come sopra integrato.

Il ctu dichiara di accettare l'incarico e presta il giuramento di rito:

[redacted]

chiede gg. 120 per il deposito della relazione scritta a decorrere dall'inizio delle operazioni che fissa per il giorno 11.7.2014 ore 15 presso il proprio studio.

chiede fondo spese di € 900.00 più accessori di legge.

L'Avv. [redacted] nomina ctp il Dr. [redacted] Alessandro e/o Bluline Consulting Milano via del Gonfalone n. 3 nonché il Dr. Domenico Campomori con studio in Bologna via Indipendenza n. 21; l'Avv. [redacted] nomina ctp il Dr. Massimo [redacted] con studio in Bologna via [redacted] 34.

Il Giudice

concede al ctu il fondo spese richiesto che pone provvisoriamente a carico solido fra loro.  
dispone che il ctu provveda a trasmettere ai ctp bozza definitiva della proposta con invito a depositare nel termine assegnato per il deposito della relazione conclusiva della relazione finale, provvisoriamente a carico delle parti;  
dispone che il ctu oltre al deposito in cancelleria della relazione conclusiva della relazione finale, provvisoriamente a carico delle parti, depositare nel termine assegnato copia per posta elettronica ai difensori delle parti;  
invita il ctu a tentare la definizione stragiudiziale ove possibile;

FISSA in esito al deposito della ctu e per eventuale proposta transattivo/conciliativa c.p.c. l'udienza del 20-1-2015 ore 12, dando atto che il ctu ha dichiarato di non fare acquiescenza a tutto quanto sopra.

Autorizza il ritiro dei fascicoli di parte.

ps ritiro fascicoli e consegna al CTU